

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMBITO

SOMMARIO

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Composizione del Consiglio d'Ambito

Capo II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 3 Doveri e prerogative dei Consiglieri
- Art. 4 Astensione obbligatoria

Capo III – SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

- Art. 5 Sede delle adunanze
- Art. 6 Convocazione del Consiglio d'Ambito
- Art. 7 Organizzazione dei lavori
- Art. 8 Costituzione del Consiglio e deliberazioni
- Art. 9 Verbalizzazione delle sedute
- Art. 10 Adunanze del Consiglio d'Ambito in videoconferenza

Capo IV – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- Art. 11 Procedura di modifica del Regolamento

Capo V – NORME DI RINVIO

- Art. 12 Norme di rinvio

Approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 8 del 28.04.2022

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio d'Ambito che opera attraverso deliberazioni collegiali, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), per l'esercizio delle funzioni assegnate dagli articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Ente d'Ambito (di seguito denominato EDA).

2. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento decide il Consiglio d'Ambito con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, sentito il Direttore Generale.

Art. 2 Composizione del Consiglio d'Ambito

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e dell'art. 7, comma 1 dello Statuto dell'EDA, il Consiglio d'Ambito si compone di n. 22 membri eletti, Sindaci in carica o loro designati, in rappresentanza dei Comuni ricadenti nell'ATO.

2. I singoli Consiglieri possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale del Consiglio d'Ambito, per morte, per dimissioni, decadenza o anche ai sensi dell'art. 7 comma 10 dello Statuto. La decadenza avviene anche per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla legge ovvero in caso di tre assenze consecutive e senza giustificato motivo dal Consiglio.

3. Il Presidente dell'EDA, o in sua mancanza il Vice Presidente, avuta conoscenza di un fatto che determina la perdita della carica di Consigliere, convoca il Consiglio d'Ambito che, nella prima seduta utile, prende atto di tale circostanza ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Capo II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 3 Doveri e prerogative dei Consiglieri

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio d'Ambito, salvo assenza giustificata da motivato impedimento.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio d'Ambito e delle Commissioni eventualmente istituite, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvisare il Segretario di seduta il quale ne darà atto a verbale.

4. Ai componenti del Consiglio d'Ambito compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. I consiglieri ed il Presidente ricevono il rimborso delle spese effettivamente sostenute e collegate all'esercizio del mandato, debitamente documentate, nei limiti e nelle forme riconosciute agli organi degli enti locali, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 Astensione obbligatoria

1. Il Consigliere che viene a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, deve obbligatoriamente astenersi dalla votazione.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario verbalizzante la seduta, che ne dà atto a verbale.

Capo III – SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Art. 5 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio d'Ambito si tengono, di regola, presso la sede legale dell'EDA, come stabilita ai sensi dello Statuto. Le adunanze possono essere svolte anche in videoconferenza da remoto, su decisione assunta dal Presidente dell'EDA ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.
2. Il Presidente dell'EDA può convocare le sedute del Consiglio in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio di uno dei comuni appartenenti all'ATO, eccezionalmente e quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede stessa o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare.

Art. 6 Convocazione del Consiglio d'Ambito

1. Il Presidente convoca il Consiglio in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predispone il relativo ordine del giorno.
2. Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, cui è allegata tutta la documentazione oggetto della discussione, che resterà comunque depositata in segreteria per la visione. L'avviso di convocazione viene inviato mediante posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. Il singolo Consigliere potrà indicare un indirizzo di posta elettronica non certificata sul quale ricevere le convocazioni.
3. Nei due giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono consultabili da parte dei componenti del Consiglio presso la sede dell'EDA. La presente disposizione non si applica nel caso di convocazione del Consiglio d'urgenza.
4. Il Presidente, nei casi motivati d'urgenza, convoca immediatamente il Consiglio d'Ambito, che si riunisce con preavviso di almeno 24 ore.
5. Il Presidente, su richiesta formulata per iscritto da almeno un terzo dei componenti recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, convoca il Consiglio in seduta straordinaria entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricezione della richiesta, dandone avviso ai Consiglieri ai sensi del precedente comma 2.
6. Il Presidente dell'Ente compie esclusivamente una verifica formale che la richiesta di convocazione provenga dal prescritto numero di consiglieri legittimati, senza poterne sindacare l'oggetto, a meno che

la richiesta verta su un oggetto che non rientra tra le competenze del Consiglio oppure su un oggetto illecito.

7. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio d'Ambito da parte del Presidente, in presenza dei presupposti di cui al comma 5, i Consiglieri - previa diffida - possono inoltrare richiesta di convocazione al Presidente della Giunta Regionale che provvede, conformemente alla normativa vigente.

Art. 7 Organizzazione dei lavori

1. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio d'Ambito facendo osservare il Regolamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente (se nominato) o dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

3. Alle sedute del Consiglio d'Ambito è convocato anche il Direttore Generale, che partecipa senza diritto di voto.

4. Il Presidente può invitare a partecipare al Consiglio anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'intero Collegio. Per la discussione di specifiche e particolari tematiche, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio altri rappresentanti istituzionali esterni all'Ente.

Art. 8 Costituzione del Consiglio e deliberazioni

1. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati (12) ed in seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso dalla prima convocazione, con la presenza di almeno 9 (nove) componenti. Per le deliberazioni di approvazione del Piano d'Ambito, delle forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD, delle tariffe, della pianta organica dell'EDA, del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti (12).

2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale dovrà darne tempestivo avviso al Segretario.

4. La seduta del Consiglio d'Ambito si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale, il numero dei presenti viene accertato mediante il suddetto appello, eseguito dal Segretario che ne annota gli esiti a verbale.

5. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e rinvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'adunanza di seconda convocazione; qualora anche la seconda convocazione dovesse andare deserta, il Presidente provvede ad una nuova convocazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

6. La verifica del numero legale può essere richiesta dal singolo Consigliere in qualsiasi momento e nel caso che dall'appello risulti mancante il numero legale, il Presidente dispone la chiusura dell'adunanza dandone atto a verbale.
7. Le deliberazioni del Consiglio d'Ambito sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso di deliberazioni di modifica dello Statuto, trova applicazione l'art. 21 secondo comma dello Statuto stesso.
8. Le proposte di deliberazione da trattare, corredate dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, sono trasmesse al Presidente a cura del Direttore Generale. Se possibile, le proposte di deliberazione sono trasmesse ai Consiglieri unitamente alla convocazione ai sensi del precedente art. 6.
9. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
10. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Direttore Generale dell'Ente.
11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
12. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate sul sito web dell'Ente, con facoltà di pubblicazione da parte dei Comuni dell'ATO, e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 9 Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio d'Ambito è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante individuato nella figura del Segretario dell'EDA, se nominato, o in caso contrario da altro soggetto di volta in volta individuato e nominato dal Presidente, scegliendolo tra i dipendenti dell'Ente d'Ambito.
2. Il verbale della seduta contiene l'indicazione dei nominativi dei presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.
3. Nell'atto deliberativo di ogni singolo argomento iscritto all'ODG della seduta di Consiglio, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio d'Ambito, devono essere inseriti:
 - a) il numero ed i nominativi dei Consiglieri partecipanti e votanti;
 - b) il numero e il nome dei Consiglieri d'Ambito astenuti;
 - c) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - d) il numero ed il nome dei Consiglieri d'Ambito che hanno espresso dichiarazioni.

In caso di particolari votazioni, vanno aggiunti:

- e) il sistema adottato ed il risultato della votazione avvenuta;
- f) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
- g) i nomi degli scrutatori presenti.

5. I verbali delle adunanze dei Consigli d'Ambito, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dagli Uffici dell'EDA.

Art. 10 Adunanze del Consiglio d'Ambito in videoconferenza

1. Per "adunanze in videoconferenza" si intendono le riunioni del Consiglio d'Ambito che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei Consiglieri, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

2. Qualora la seduta del Consiglio d'Ambito si svolga in videoconferenza, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente ove si trovi almeno il Presidente ovvero il Segretario verbalizzante.

3. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario verbalizzante, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario, che attesta la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale.

Capo IV - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 11 Procedura di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei componenti del Consiglio.

2. Le proposte di modifica del Regolamento sono corredate da un'istruttoria del Direttore Generale e deliberate dal Consiglio.

Capo V - NORME DI RINVIO

Art. 12 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme di legge e di Statuto.